



*Il Ministro delle Infrastrutture
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

VISTO, altresì, il comma 177 bis dello stesso art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

VISTO l'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (in G.U. n. 137 del 2006);

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 13 del 5 aprile 2004 (in G.U. n. 87 del 2004);

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2005 (in G.U. n. 154 del 2005);

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007 recante "Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali", secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;



VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" ed in particolare, l'art. 13, comma 1, con cui sono state emanate disposizioni volte all'attivazione degli interventi previsti nel programma delle infrastrutture strategiche;

VISTO l'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - di un "Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici", con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico;

VISTI l'art. 3, comma 91, della legge 350/2003 che destina al "Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici" un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004; e l'art. 4, comma 176 della medesima legge che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

VISTO il Decreto del 20 marzo 2003 n. 5279 emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze che individua i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e definisce le modalità di erogazione dei finanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

VISTE le delibere CIPE 20 dicembre 2004 n. 102 e 2 dicembre 2005 n. 157 con le quali e' stato approvato il primo programma stralcio del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico;

VISTA l'Intesa del 13 ottobre 2005 n. 880 intervenuta in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 131/2006, per la realizzazione del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico;

VISTA la nota dell'8 maggio 2007 n. 6411 con la quale il Ministero delle Infrastrutture ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289;

CONSIDERATO che i suddetti limiti di impegno quindicennali sono stati impegnati con D.M. n. 179/bilco del 27.03.2006, per le finalità previste dalla normativa di cui in premessa a valere sul capitolo 7060 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture;

CONSIDERATO che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177 bis della richiamata legge 350/2003, è risultato che, dall'attualizzazione dei contributi quindicennali oggetto del presente Decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;



1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato l'utilizzo - da parte degli enti locali (Province e Comuni), individuati dalla Delibera CIPE n. 102/2004 e specificati nell'elenco allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto - dei contributi pluriennali, nella misura e per gli importi a ciascuno assegnati per effetto delle medesima Delibera CIPE;

2. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avverrà - sulla base della decorrenza e scadenza dei singoli contributi - con attualizzazione mediante operazioni finanziarie, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che i soggetti competenti di cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzati a perfezionare;

3. L'utilizzo dei predetti contributi avverrà, per i singoli beneficiari, sulla base di quanto riportato nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto, in relazione alla decorrenza e scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, nonché al piano di erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze - adeguatamente documentate - dei soggetti beneficiari dei contributi, dovranno essere preventivamente comunicate al Ministero delle Infrastrutture che provvederà a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

4. Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto del presente decreto, il perfezionamento delle stesse potrà avvenire mediante la stipula di apposita Convenzione e/o sulla base di un contratto di mutuo tipo, che dovranno essere sottoposti al preventivo nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI. Entro 30 giorni dalla stipula, l'Istituto finanziatore dovrà notificare al Ministero delle Infrastrutture copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.

5. Nel contratto stipulato con l'Istituto finanziatore sarà inserita apposita clausola che preveda l'obbligo a carico dello stesso di comunicare, al massimo entro 10 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro (Direzioni II e VI) e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato Generale per le politiche di bilancio - Ufficio III), all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con

ART. 2


1. L'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione dei contributi pluriennali mediante operazioni finanziarie, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, dovrà avvenire sulla base degli stati di avanzamento dei progetti.
2. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte del Ministero delle Infrastrutture sarà effettuata su base pluriennale ed in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio.
3. Le quote di contributo annuale eventualmente non erogate potranno essere pagate negli esercizi successivi.

ART. 3

Le somme assegnate o erogate che non saranno state utilizzate dal soggetto aggiudicatore dovranno essere versate, da parte dello stesso soggetto, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture indicato all'art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE



IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

